MetLife



PEANUTS © 2016 Peanuts Worldwide

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Contratto di Assicurazione Infortuni

Il presente Fasciolo Informativo contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima che questi sia vincolato dal Contratto di assicurazione a distanza.

Avvertenza: prima dell'adesione leggere attentamente la Nota informativa.

Mod. SPFN04 Ed. 07/2016



AVVERTENZA: l'Assicuratore si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.metlife.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di aderire alla polizza.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

- A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI
- **B-INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda.

MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. alla data del 31 dicembre 2015 è pari a € 710.467.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari ad € 4.152.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 4.152.000 emesse, e altre riserve pari a € 706.315.000,00. L'indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c., ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 193%.

B-INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza ha durata annuale, a partire dalla data di conclusione del contratto, ed è stipulata con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il Contraente e l'Assicuratore hanno diritto di recedere secondo le modalità e nei termini indicati nell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative base:

- decesso a seguito di infortunio indennizzabile ai fini della presente polizza;
- invalidità permanente totale (pari o maggiore del 66%) a seguito di infortunio indennizzabile ai fini della presente polizza.

Il capitale assicurato si intende raddoppiato nel caso in cui il decesso o l'Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato sia dovuta ad infortunio occorso nelle seguenti circostanze:

- 1) passeggero su qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, fatte salve le esclusioni previste all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione;
- 2) passeggero su mezzi destinati al trasporto pubblico di persone e di cose;
- conducente di mezzi di trasporto terrestre adibiti ad uso privato, fatte salve le esclusioni previste all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione;
- 4) pedone, in caso di investimento da parte di qualsiasi veicolo;
- terremoto, inondazione o atti di terrorismo passivo.

Nei casi 1, 2, 3 il capitale assicurato si intende raddoppiato solo a condizione che, al momento dell'incidente, l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato.

Si rinvia agli Artt. 21, 22, 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Il presente contratto prevede la possibilità di scegliere tra le seguenti due opzioni:

Fascicolo informativo - Nota informativa - Pagina 1 di 5



- Opzione Individuo: la garanzia opera a favore del Contraente.
- Opzione Coppia: la garanzia opera a favore del Contraente e del coniuge o convivente more uxorio, così come definito nel glossario.

Avvertenza: si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenenti limitazioni ed Esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo e si rinvia agli artt. 5, 6 e 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenenti franchigie e massimali alle coperture assicurative e si rinvia all'art. 25 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all'indennizzo riconosciuto in caso di sinistro:

1° CASO

Considerato un capitale assicurato pari a € 100.000,00, ciascun Assicurato, in caso di invalidità permanente totale o i beneficiari in caso di decesso, avranno diritto:

- all'intero capitale qualora l'Assicurato sia deceduto o sia rimasto totalmente invalido (Invalidità permanente pari o superiore al 66%) a seguito di infortunio;

2° CASO

Il capitale assicurato si intende raddoppiato, ossia pari ad € 200.000,00, nel caso in cui il decesso o l'Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato sia dovuto ad infortunio occorso nelle seguenti circostanze:

- 1) passeggero su qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, fatte salve le esclusioni previste all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione;
- 2) passeggero su mezzi destinati al trasporto pubblico di persone e di cose;
- conducente di mezzi di trasporto terrestre adibiti ad uso privato, fatte salve le esclusioni previste all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione:
- 4) pedone, in caso di investimento da parte di qualsiasi veicolo;
- 5) terremoto, inondazione o atti di terrorismo passivo.

Avvertenza: si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenenti limiti massimi di età assicurabile e si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento dell'adesione al Programma Assicurativo possono determinare l'annullamento del Programma Assicurativo medesimo, ovvero la perdita totale o parziale dell'Indennizzo da corrispondersi in relazione al Sinistro. Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che il contratto di assicurazione è nullo allorquando il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del medesimo contratto.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni dello stato di salute o della professione dell'Assicurato.

6. PREM

Il Premio è annuo ed è pari all'importo indicato nel Certificato di assicurazione, in funzione dell'Opzione prescelta dal Contraente al momento dell'adesione al Programma Assicurativo.

L'Assicuratore consente il frazionamento mensile, trimestrale o semestrale del premio senza oneri aggiuntivi a carico del Contraente.

Tale premio verrà corrisposto direttamente alla Compagnia tramite addebito automatico sul conto corrente bancario o Banco Posta o carta di credito intestata al Contraente, con la frequenza prescelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione.

Eventuali altre modalità di pagamento del premio dovranno pertanto essere preventivamente concordate dal Contraente con la Compagnia. Il Premio relativo al primo mese di copertura è gratuito.

7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad alcun adeguamento.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione del medesimo inviando alla Compagnia una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800.319.665 o attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti". Il Contraente può altresì recedere dal contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione inviando, almeno 30 giorni prima della suddetta ricorrenza, alla Società MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma, una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800.319.665 o attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti". In tal caso, i premi versati e maturati relativamente a Periodi di Assicurazione già conclusi o in corso al momento della richiesta di scioglimento del contratto restano acquisiti

Fascicolo informativo - Nota informativa - Pagina 2 di 5

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadino americana), Lukas Ziewer (cittadino svizzero), Dirk Ostijn (cittadino belga), Roy Keenan, Alan Cook (cittadino inglese), Brenda Dunne, Nicolas Hayter (cittadino inglese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Mario Valdes-Valasco (cittadino messicano).

Nicolas Hayter (cittadino inglese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Mario Valdes-Valasco (cittadino messicano).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicurative.



dall'Assicuratore. In ogni caso, qualora il contratto si sciolga per fatto del Contraente, lo stesso deve pagare all'Assicuratore, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso, al momento in cui si è verificata la causa che ha dato motivo alla risoluzione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

L'assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile Il comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto alla Legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'ammontare dei premi.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza: si richiama l'attenzione sull'individuazione del momento di insorgenza del Sinistro, sulle modalità e sui termini per la denuncia del Sinistro e si rinvia agli artt. 27 e 28 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti qui di seguito indicati: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;

il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, secondo le modalità di seguito indicate e corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito <u>www.ivass.it</u>, avendo cura di indicare i sequenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione, come disciplinato dalla Legge n. 98/2013 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di Metlife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FINNET.

14. ARBITRATO

Avvertenza: qualora per la risoluzione di eventuali controversie le parti dovessero ricorrere in arbitrato, si rammenta che è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

GLOSSARIO

Fascicolo informativo - Nota informativa - Pagina 3 di 5



ASSICURATO: il Contraente che abbia aderito telefonicamente alla Polizza ed il coniuge o, in alternativa, il convivente more uxorio qualora sia stata prescelta l'opzione Coppia.

BENEFICIARIO: in caso di invalidità permanente totale l'Assicurato stesso, in caso di decesso gli eredi legittimi o testamentari o la persona designata dall'Assicurato.

CARENZA: periodo decorrente dalla data di efficacia del contratto durante il quale le garanzie non sono operanti.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: il documento che prova l'assicurazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

COMPAGNIA/IMPRESA/SOCIETÀ: MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (DECORRENZA ED EFFICACIA): il contratto decorre dal momento in cui il Contraente aderisce allo stesso telefonicamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 D.lgs. 209/2005 e dei Reg. IVASS nn. 5 e 34.

CONIUGE: il marito o la moglie del Contraente, non divorziato o separato legalmente, a condizione che sia presente nello stato di famiglia **CONTRAENTE**: la persona alla quale è intestato il contratto e che corrisponde il relativo premio.

CONTAMINAZIONE: la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche.

CONVIVENTE MORE UXORIO: la persona stabilmente convivente con il Contraente a condizione che sia stabilmente convivente con l'Aderente nella stessa residenza;

FASCICOLO INFORMATIVO: documentazione informativa da consegnare al Contraente composta da: Nota informativa comprensiva del Glossario e condizioni di assicurazione.

GUERRA: Conflitto aperto e dichiarato, fra due o più stati o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi.

INFORTUNIO: l'evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna che, esclusa ogni concausa, produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di infortunio indennizzabile.

INONDAZIONE: il fenomeno di invasione ed espansione delle acque su vaste aree prodotto da una rottura o un sormonto dell'argine naturale o artificiale, connesso ad un evento di piena di un corso d'acqua.

INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: il riconoscimento, a seguito di infortunio, di una invalidità permanente, oggettivamente constatabile pari ad almeno il 66% da determinarsi avendo a riferimento la tabella INAIL – D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.

IVASS (già ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

MALATTIA MENTALE O NERVOSA: ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell'articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (IDC-10 del OMS) e successive modifiche.

MEZZI DI TRASPORTO: mezzi terrestri propri o di terzi a qualsiasi titolo posseduti, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, quali a titolo esemplificativo: autovetture; rimorchi (carrello, appendice, roulotte) trainati da autovetture; autocarri; autocaravan e camper; ciclomotori; motocicli; biciclette o altri veicoli a braccia; mezzi destinati al trasporto pubblico di persone e di cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE RICORRENTE: l'intervallo temporale cui si riferisce la copertura assicurativa ricorrente acquistata dal Contraente, coincidente con il periodo di freguenza del pagamento del premio in via anticipata.

POLIZZA: il documento costituito dal Certificato di Assicurazione e dal Fascicolo Informativo.

PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla Legge

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso cui è offerta l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA: la somma che la Compagnia si impegna a pagare al verificarsi di un evento assicurato a termini di polizza, differenziata per ciascuna garanzia prestata, indicata nel Certificato di Assicurazione.

SOSTANZE BIOLOGICHE: si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare la morte di persone o animali.

SOSTANZE CHIMICHE: si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare la morte di persone o animali.

SOSTANZE NUCLEARI: si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo, che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali.

SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

TERREMOTO: una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre dovuta a una repentina rottura di equilibrio all'interno delle masse rocciose costituenti la parte più esterna della litosfera.

TERRORISMO: si intende qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e/o da altri organismi internazionali.

Fascicolo informativo - Nota informativa - Pagina 4 di 5



MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia II Rappresentante Legale Maurizio Taglietti

Data dell'ultimo aggiornamento: 19/07/2016



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE PRESTATE

Decesso a seguito di infortunio

Invalidità permanente totale a seguito di infortunio

Raddoppio del capitale assicurato a seguito di infortunio per:

- passeggero su qualsiasi mezzo di trasporto terrestre;
- passeggero su mezzi destinati al trasporto pubblico di persone e di cose;
- conducente di mezzi di trasporto terrestre adibiti ad uso privato;
- pedone, in caso di investimento da parte di qualsiasi veicolo:
- terremoto, inondazione o atti di terrorismo passivo.

Il presente contratto prevede la possibilità di scegliere tra le seguenti due opzioni:

- Opzione Individuo: la garanzia opera a favore del Contraente.
- Opzione Coppia: la garanzia opera a favore del Contraente e del coniuge o convivente more uxorio, così come definito nel glossario.

Per gli aspetti di dettagli si rinvia alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, nonché al Certificato di Assicurazione.

ART. 1 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si conclude al momento dell'adesione telefonica del Contraente, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, e dai Reg. IVASS n. 5 e n. 34.

La Compagnia invierà al Contraente la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dal Reg. IVASS n. 34 su supporto cartaceo o altro supporto durevole, come richiesto dal Contraente stesso. Il Contraente è tenuto a firmare e inviare alla Compagnia il Certificato di Assicurazione. Si precisa che qualora il Contraente non rinviasse il Certificato firmato, il contratto si intenderà comunque perfezionato al momento dell'adesione telefonica.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione telefonica riportato nel Certificato di Assicurazione. Al momento dell'adesione telefonica al Programma Assicurativo, il Contraente potrà scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale in formato cartaceo o elettronico e sarà informato circa la possibilità di cambiare, anche in corso di Contratto, la modalità di invio della documentazione senza alcun costo a suo carico.

ART. 2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Polizza, a partire dalla data di Conclusione del contratto, ha durata annuale e si rinnova tacitamente, fermi restando i limiti di età previsti dall'Art. 5. Tale durata è suddivisa in Periodi di Assicurazione Ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente e può essere interrotta:

- dal Contraente così come disciplinato al successivo Art. 3, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
- dalla Compagnia almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di conclusione del contratto.

La copertura cessa, per il singolo Assicurato, qualora le condizioni di non assicurabilità, previste al successivo Art. 6, insorgano anche successivamente alla data di conclusione del contratto.

In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi ed eventualmente riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano erroneamente versati, la Compagnia si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

L'assicurazione cessa alla prima ricorrenza di premio successiva alla data del sinistro anche nel caso in cui risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio. In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano stati versati o erroneamente addebitati, la Compagnia si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

ART. 3 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE - DISDETTA DEL CONTRATTO

Resta inteso che il Contraente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di adesione, inviando alla Compagnia MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma una lettera raccomandata A.R., oppure chiamando il numero verde 800.319.665 o attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti". In tal caso, sarà restituito al Contraente il premio eventualmente già corrisposto, al lordo delle imposte di Legge.

Il Contraente può altresì disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione, inviando la relativa richiesta a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della suddetta ricorrenza alla Compagnia MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma oppure chiamando il Numero Verde 800.319.665 o attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti".

In tal caso, i premi versati e maturati relativamente a Periodi di Assicurazione già conclusi o in corso al momento della richiesta di scioglimento del contratto, restano acquisiti dalla Compagnia. Resta fermo che qualora il contratto si risolva per fatto e/o su

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 1 di 8



richiesta del Contraente, lo stesso deve pagare alla Compagnia, oltre alle rate di premio scadute e non erogate, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha dato motivo alla risoluzione.

ART. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1895 del Codice Civile.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

ART. 5 - DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI - LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione è valida per le persone che, al momento dell'adesione alla presente polizza, abbiano un'età compresa:

- fra i 18 e 75 anni per la garanzia morte;
- fra i 18 e 70 anni per la garanzia invalidità permanente totale.

Il limite massimo di età assicurabile è pari a:

- 80 anni per la garanzia morte;
- 71 anni per la garanzia invalidità permanente totale.

Per le persone già assicurate, il contratto cessa alla ricorrenza di polizza immediatamente successiva al compimento del 71°anno di età per la garanzia invalidità permanente totale e resta in vigore fino all'80° anno per la sola garanzia morte. La sopravvenuta cessazione della copertura sarà comunicata dalla Compagnia al Contraente con lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 90 gg. prima della ricorrenza di polizza successiva al compimento della massima età assicurabile per ciascuna garanzia.

Resta fermo che la Compagnia non è tenuta a liquidare i sinistri verificatisi successivamente a tale comunicazione e che restituirà i premi erroneamente corrisposti dal Contraente, oltre il periodo indicato nel comma che precede.

ART. 6 - PERSONE NON ASSICURABILI

L'assicurazione non vale per le persone affette da: alcolismo; tossicodipendenza; sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o portatrici di invalidità permanente già accertata pari o superiore ai 2/3 della capacità lavorativa generica.

L'assicurazione cesserà automaticamente al manifestarsi di una delle predette condizioni. L'eventuale pagamento del premio non determina alcun obbligo di assicurazione da parte della Società la quale dovrà, a richiesta del Contraente, limitarsi a rimborsare il premio eventualmente incassato relativamente al periodo di assicurazione in corso al verificarsi della condizione di non assicurabilità.

ART. 7 - ESCLUSIONI

Avvertenza: l'Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) Gli infortuni subiti dall'Assicurato:
 - a) in occasione di operazioni militari e servizio militare in tempo di pace per esercitazioni ordinarie;
 - b) come pilota o membro dell'equipaggio di aeromobili sia a motore che a vela ed elicotteri o come passeggero a bordo di aeromobili ed elicotteri non abilitati al trasporto pubblico di linea;
 - c) nella quida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - d) nella pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce, pareti o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
 - e) la partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
 - f) nella partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo:
 - g) in occasione di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - h) in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - i) in occasione di insurrezioni.
- 2) Gli infortuni causati:
 - j) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 2 di 8



- k) direttamente o indirettamente da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
- stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare.
- gli infortuni causati direttamente o indirettamente dalle seguenti condizioni in cui si possa trovare l'Assicurato al momento del sinistro: stato di alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate, diabete, uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni ad uso non terapeutico.
- le conseguenze di malattie mentali o nervose (così come definite nel Glossario) se causa o concausa dell'Infortunio.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuo ed è pari all'importo indicato nel Certificato di assicurazione, in funzione dell'Opzione prescelta dal Contraente al momento dell'adesione al Programma Assicurativo.

La Compagnia consente il frazionamento mensile, trimestrale o semestrale del premio senza oneri aggiuntivi a carico del Contraente Tale premio verrà corrisposto direttamente alla Compagnia tramite addebito automatico sul conto corrente bancario o Banco Posta o carta di credito intestata al Contraente, con la frequenza prescelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione.

Eventuali altre modalità di pagamento del premio dovranno pertanto essere preventivamente concordate dal Contraente con la Compagnia. Il Premio relativo al primo mese di copertura è gratuito.

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile, se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, il Contraente, alla scadenza convenuta, non paga il Premio o la prima rata di Premio da lui dovuta, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall'Assicuratore.

Allo stesso modo, se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga le rate di premio successive, il Programma Assicurativo resterà sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall'Assicuratore.

Il Contraente può tuttavia riattivare il Programma Assicurativo versando le rate di Premio mancanti. In questo caso, il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo, non saranno in ogni caso indennizzati dall'Assicuratore.

ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le Parti non potranno modificare il contenuto del presente accordo se non per iscritto.

ART. 10 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo e per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio della sua vita di relazione privata e lavorativa.

ART. 11 - LIMITE DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI

In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona più di una Polizza "MetLife Sicuro per Te". Qualora tale eventualità dovesse verificarsi, la Compagnia considererà valida esclusivamente la polizza sottoscritta con la combinazione di capitali più elevata. Su richiesta del Contraente, la Compagnia restituirà, al netto delle imposte, i premi incassati in relazione alle ulteriori polizze stipulate.

ART. 12 - ACCETTAZIONE GARANTITA

Per la stipulazione della presente polizza la Compagnia non richiede alcuna documentazione.

Resta ovviamente fermo quanto stabilito dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente tutte le imposte, tasse e gli altri oneri presenti e futuri dipendenti per legge dal Contratto.

ART. 14 - LIMITI TERRITORIALI

Il contratto assicura la copertura in relazione agli eventi verificatisi in qualsiasi località del mondo. Resta convenuto che l'assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato/i indicato/i nel Certificato di Assicurazione, purché residente/i nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 15 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti qui di seguito indicati: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti casi:

• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 3 di 8



contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;

il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, secondo le modalità di seguito indicate e corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione, come disciplinato dalla Legge n. 98/2013 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di Metlife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 16 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

L'Assicurato ha il diritto di richiedere all'Assicuratore informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all'indirizzo dell'Assicuratore scrivendo a MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma oppure attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su Assistenza Clienti. In alternativa è possibile telefonare al seguente Numero Verde 800.319.665. L'Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Si informa altresì l'Assicurato che, in linea con le indicazioni dell'IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l'opportunità di accedere ad un'area riservata, disponibile sul sito web dell'Assicuratore www.metlife.it, nella guale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.

ART. 17 - PROVA DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali tra Contraente e Compagnia sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza e relative Appendici. Per tutto guanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

ART. 18 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 19 - PRESCRIZIONE

L'assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile Il comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 20 - FORO COMPETENTE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 4 di 8



d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto garantisce all'Assicurato o ai Beneficiari il pagamento dell'Indennizzo in caso di infortunio che abbia come consequenza:

- il decesso:
- l'invalidità permanente totale (pari o superiore al 66%).

Ai fini della presente garanzia sono considerati infortuni anche le conseguenze derivanti da:

- asfissia per subitanea e violenta fuga di gas o di vapori;
- annegamento;
- influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione diretta o indiretta del fulmine;
- caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe;
- assideramento o congelamento;
- scariche elettriche o da contatto accidentale con corrosivi;
- aggressioni, rapine tentate o consumate;
- guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero (non sono considerati stati esteri la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino);
- inondazione e terremoto;
- terrorismo entro i limiti previsti dall'art. 25.

ART. 22 - INDENNIZZO BASE IN CASO DI DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO

La Compagnia verserà ai Beneficiari l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione solo gualora, entro due anni dalla data in cui si è verificato l'infortunio indennizzabile che ha causato il decesso, l'Assicurato o i Beneficiari ne abbiano data comunicazione per iscritto alla Compagnia stessa.

Salvo diversa designazione dell'Assicurato da far pervenire alla Compagnia in forma scritta, secondo quanto previsto dall'Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione, saranno considerati Beneficiari gli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di Legge applicabili in materia di successione testamentaria o, in mancanza di valido testamento, di successione legittima.

ART. 23 - MORTE PRESUNTA

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto l'indennizzo riportato nel Certificato di Assicurazione. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e seguenti del Codice civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, dovesse risultare che il Decesso non si sia verificato o che comunque non sia dipeso da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita o residuata, senza che possano essere invocati dalla Compagnia eventuali termini di Prescrizione che decorreranno da quel momento.

ART. 24 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

I Beneficiari di polizza sono gli eredi legittimi o testamentari o la persona designata dall'Assicurato. L'Assicurato potrà revocare la designazione effettuata, indicando alla Compagnia il nominativo di un nuovo Beneficiario con lettera raccomandata A.R.

ART. 25 - INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza e, a seguito dell'infortunio ed entro due anni dalla data in cui si è verificato, gli venga riconosciuta un'Invalidità Totale e Permanente pari o superiore al 66%, la Compagnia verserà all'Assicurato l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione.

L'indennizzo viene calcolato secondo i criteri e le percentuali riportate nella tabella INAIL allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o concausate da un infortunio occorso anche durante la vigenza contrattuale.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di dichiarato o constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto destro e per la mano destra si intendono riferite all'arto sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 5 di 8



Se dopo l'accertamento dell'invalidità permanente da parte della Compagnia non ancora liquidato ed entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore, i beneficiari dell'Assicurato avranno diritto all'indennizzo.

Ricevuta la necessaria documentazione, espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente polizza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall'Assicurato o, in caso di morte, dai suoi aventi diritto.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quello per il caso di morte.

La Compagnia liquiderà all'Assicurato o ai Beneficiari l'indennizzo riportato nel Certificato di Assicurazione, pari al doppio dell'indennizzo base garantito per il decesso o l'invalidità permanente totale a seguito di infortunio che l'Assicurato subisca in qualità di:

- 1) passeggero su qualsiasi mezzo di trasporto terrestre fatte salve le esclusioni previste all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione;
- 2) passeggero su mezzi destinati al trasporto pubblico di persone e di cose;
- 3) conducente di mezzi di trasporto terrestre adibiti ad uso privato fatte salve le esclusioni previste all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione;
- 4) pedone, in caso di investimento da parte di qualsiasi veicolo.
- 5) terremoto, inondazione o atti di terrorismo passivo.

La presente garanzia è valida anche durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di quasto meccanico verificatosi durante il viaggio. La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

Nei casi 1, 2, 3 il capitale assicurato si intende raddoppiato solo a condizione che, al momento dell'incidente, l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato.

La Compagnia liquiderà all'Assicurato o ai Beneficiari l'indennizzo riportato nel Certificato di Assicurazione, pari al doppio dell'indennizzo base garantito per il decesso o l'invalidità permanente totale a seguito di infortunio dovuto anche a: terremoto; inondazione; terrorismo a condizione che sia riconosciuto come tale dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e/o da altri organismi internazionali purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 26 - VALUTA

Gli importi relativi ai premi ed alle prestazioni verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

NORME RELATIVE AI SINISTRI

ART. 27 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

Il momento di insorgenza del Sinistro coincide con il giorno di accadimento dell'Infortunio. La denuncia dell'infortunio deve essere presentata alla Compagnia al più presto con lettera Raccomandata A.R. in base alle indicazioni riportate nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato al Fascicolo Informativo e che, in ogni caso, gli aventi diritto potranno richiedere alla Compagnia. Contestualmente all'invio del suddetto Modulo o successivamente, non appena disponibile, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

In caso di Decesso:

- 1. Certificato di morte in originale;
- 2. Certificato del pronto soccorso o analoga certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
- 3. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
- Copia del referto autoptico;
- 5. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze del decesso:
- 6. Certificato sostitutivo dell'Atto di Notorietà in originale o, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento e, in caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
- 7. Stato di Famiglia nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato dal Contraente in originale;
- 8. Certificato di residenza nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente in originale.

In caso di Invalidità Permanente Totale:

- 1. Certificato del pronto soccorso o analoga certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
- 2. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
- 3. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze
- 4. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio e comprovanti l'evoluzione dello
- 5. Certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti e la sua quantificazione;
- 6. Certificato della invalidità riconosciuta dall'INAIL, INPS o da altro Ente previdenziale pubblico;
- 7. Stato di Famiglia nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato dal Contraente in originale;
- 8. Certificato di residenza nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente in originale.

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 6 di 8



S'intendono prescritte tutte le denunce inviate trascorsi due anni dalla data del sinistro.

L'Assicurato o gli aventi diritto autorizzano, sin da ora, la Compagnia ad accedere a tutta la documentazione medica utile e/o necessaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

ART. 28 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La somma assicurata, riportata sul Certificato di Assicurazione, viene liquidata a condizione che l'Assicurato sia deceduto o rimasto permanentemente invalido a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e il decesso o l'invalidità permanete totale si siano verificati entro due anni dal giorno in cui l'infortunio stesso è avvenuto. La somma assicurata viene liquidata all'Assicurato stesso in caso di Invalidità Permanente Totale o agli eredi legittimi o testamentari o al beneficiario indicato dall'Assicurato e comunicato alla Compagnia in caso di morte.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), desideriamo informarla che i dati personali da noi trattati possono essere acquisiti:

- direttamente da lei;
- tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tali dati potranno anche essere riferiti a terzi il cui trattamento sia strumentale alla fornitura dei servizi previsti dalla polizza stessa. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto, in base alla vigente normativa, deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa.

Trattiamo, inoltre, i dati personali successivamente acquisiti nel corso del rapporto con lei instaurato.

Tutte le informazioni di cui sopra verranno trattate da MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "MetLife" o "Società"), in qualità di titolare del trattamento, al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti.

A tali scopi potrebbe fornire a MetLife o ai suoi agenti, broker o altri intermediari assicurativi, eventuali dati che la normativa qualifica come "Dati sensibili" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Ai sensi della normativa vigente per "dato sensibile" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale (art. 4 co. 1 lett. D) D.Lgs. 196/2003).

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di adequatezza del prodotto assicurativo offerto). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti.

Per tali finalità i dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del

Fascicolo informativo - Condizioni di assicurazione - Pagina 7 di 8



contenzioso inerente la polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea ed, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.

La invitiamo, pertanto, a prestare alla Nostra Società, attraverso modalità tradizionali o automatizzate, il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e con le modalità sopra descritte nonché al loro trasferimento verso paesi non appartenenti alla UE alle, ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.

La informiamo inoltre che, se interessato e qualora previsto, potrà altresì acconsentire all'utilizzo di alcuni suoi dati per l'invio di materiale pubblicitario/promozionale, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (finalità di c.d. marketing diretto), sia attraverso modalità automatizzate di contatto (es. email, fax, sms), che attraverso modalità tradizionali (posta cartacea o telefonate tramite operatore), ai sensi dell'art. 130, commi 1 e 2 del D.lgs. 196/03. Il consenso eventualmente espresso si riferisce a entrambe tali modalità di comunicazione ma in ogni momento potrà precisare che il consenso va riferito ad uno solo di tali strumenti di contatto.

La prestazione del consenso per tali finalità è facoltativo ma utile per rimanere aggiornato su nuovi prodotti e servizi assicurativi.

Con il suo consenso espresso potremo inoltre utilizzare i suoi dati per analizzare le sue esigenze ed i suoi interessi e per farla partecipare a sondaggi e ricerche di mercato.

Resta inteso che in ogni momento potrà consultare i suoi dati, ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione. Potrà, altresì, opporsi al loro trattamento per finalità di marketing diretto, in tutto o in parte, ivi inclusa la possibilità di esprimere, successivamente, una diversa preferenza sulle modalità adoperate per contattarla (art. 7 del D.lgs. n. 196/2003), inviando una comunicazione a MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@metlife.it.

Infine, tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (quali, a titolo esemplificativo, l'assicurato se diverso dal contraente o il beneficiario) le precisiamo che è suo onere, nel momento in cui dovesse fornire dati relativi ai suddetti terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo, fornire ai terzi la presente informativa acquisendo il consenso ove necessario.

Data dell'ultimo aggiornamento: 19/07/2016



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, Vi invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.

Vi consigliamo di fotocopiare il "Modulo di Denuncia Sinistro" di seguito riportato e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dei Beneficiari in casi di decesso o dall'Assicurato in caso di Invalidità permanete totale, facendo particolare attenzione alle sezioni "Dati del Contraente" e "Dati dell'Assicurato che ha subito l'infortunio".

Nella sezione "Dati relativi all'infortunio" indichi con una crocetta la casella relativa alla tipologia di infortunio che intende denunciare, descrivendo nel modo più dettagliato e completo possibile le cause, le circostanze e le conseguenze dell'infortunio, senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell'infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito al più presto con Raccomandata A.R. a:

Ufficio Sinistri MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia Via A. Vesalio n. 6 – 00161, Roma

Inoltre, occorrerà inviare anche i seguenti documenti:

In caso di Morte:

- 1. Certificato di morte in originale;
- Certificato del pronto soccorso o analoga certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
- Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
- 4. Copia del referto autoptico;
- 5. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze del decesso:
- 6. Certificato sostitutivo dell'Atto di Notorietà in originale o, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento e, in caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
- 7. Stato di Famiglia del Contraente in originale, nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato del Contraente;
- 8. Certificato di Residenza in originale, nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente.

In caso di Invalidità Permanente Totale:

- 1. Certificato del pronto soccorso o analoga certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
- 2. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
- 3. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze dell'infortunio:
- 4. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio e comprovanti l'evoluzione dello stesso;
- 5. Certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti e la sua quantificazione:
- 6. Certificato della invalidità riconosciuta dall'INPS o da altro Ente previdenziale pubblico;
- 7. Stato di Famiglia del Contraente in originale, nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato del Contraente;
- 8. Certificato di Residenza in originale, nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro.

Ricordiamo, infine, di compilare con esattezza i campi relativi ai dettagli del conto corrente sul quale si vuole ricevere il pagamento dell'indennizzo, indicando l'intestatario e il numero completo di conto corrente (codice IBAN).

Ringraziamo per l'attenzione e collaborazione ricordando che un modulo incompleto o non firmato non potrà dare luogo all'avvio dell'istruttoria e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e consequentemente dell'eventuale indennizzo del danno subito.



MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

POLIZZA INFORTUNI "METLIFE SICURO PER TE".

da spedire al più presto, a mezzo raccomandata A.R., a:

MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale per l'Italia. - Ufficio Sinistri

Andrea Vesalio 6, 00161 Roma

DATI DEL CONTRAENTE			
Numero di Polizza			
Cognome	Nome	Nome	
Data di Nascita (gg/mm/aa)	Luogo di nascita	Sesso M□ F□	
Codice fiscale	Recapito telefonico		
DATI DELL'ASSICURATO CHE	HA SUBITO L'INFORTUNIO		
Cognome	Nome		
Data di Nascita (gg/mm/aa)	Luogo di nascita	Sesso M□ F□	
Indirizzo C.A.P.	Comune	Pr.	
Codice fiscale Recapito telefonico			
DATI RELATIVI ALL'INFORTUI	NIO		
□ Decesso a seguito di infortunio □ Decesso in caso di infortunio a seguito di circolazione stradale, terremoto, inondazione o terrorismo □ Invalidità Totale e Permanente			
Data accadimento (gg/mm/aa)	Ora Lu	ogo dell'infortunio	
Descrizione causa e circostanze	dell'infortunio		
Descrizione conseguenze immediate			

Informativa per il trattamento dei dati personali

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Gentile Cliente,

ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all'atto della stipula della polizza assicurativa, e riportate nell'informativa sulla privacy consultabile sul sito www.metlife.it, la informiamo che i dati personali, da lei forniti (anche riferiti a terzi il cui trattamento sia strumentale alla fornitura dei servizi previsti dalla polizza stessa) con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l'eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. (titolari del trattamento) al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del sinistro e per procedere all'eventuale indennizzo. Nel caso di trattamento di dati di minori di età la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Precisiamo, inoltre, che il consenso richiesto, oltre che ai dati personali di natura comune forniti all'atto della stipula del contratto, può riferirsi anche a dati che la normativa definisce come "dati sensibili" ed in particolare ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute come ad esempio alcune informazioni riportate in questionari sanitari, certificati medici

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Lukas Ziewer (cittadino svizzero), Dirk Ostijn (cittadino belga), Roy Keenan, Alan Cook (cittadino inglese), Brenda Dunne, Nicolas Havrer (cittadino inglese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco). Mario Valdes-Valasco (cittadino messicano).

Dunne, Nicolas Hayter (cittadino inglese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Mario Valdes-Valasco (cittadino messicano).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicurative.



o cartelle cliniche. Le ricordiamo, inoltre, che ai sensi della normativa vigente per "dati sensibili" si intende anche qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché la vita sessuale (art. 4 co. 1 lett. D) D.Lgs. 196/2003). Il conferimento di tali dati risulta pertanto necessario al perseguimento delle suddette finalità e senza di essi non saremmo in grado di valutare la sua richiesta di indennizzo.

Tali dati saranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell'ambito delle strutture delle Nostre Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.

In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. per adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede delle Nostra Società. Taluni suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente la polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife, o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea ed, in particolare, negli Stati Uniti.

Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

Se interessato, contrassegnando gli appositi *check-box*, potrà altresì acconsentire all'utilizzo di alcuni suoi dati per l'invio di messaggi promozionali per la vendita di prodotti o servizi del Titolare, ovvero, con separata dichiarazione, per l'analisi delle sue esigenze ed interessi, per il compimento di sondaggi ed analisi sulla qualità del servizio reso, attraverso modalità automatizzate di contatto (es. *email*) o attraverso modalità tradizionali (posta cartacea o telefonate tramite operatore), ai sensi dell'art. 130, co. 1 e 2 del D.lgs. 196/03. Il rilascio del consenso per tali finalità è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile per MetLife inviare messaggi promozionali e valutare il grado di soddisfazione della clientela e migliorare il servizio reso. Il consenso eventualmente espresso si riferisce a entrambe tali modalità di comunicazione ma in ogni momento potrà precisare che il consenso va riferito ad uno solo di tali strumenti di contatto.

In ogni momento, lei potrà consultare i suoi dati e chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione od opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, ivi inclusa la possibilità di esprimere successivamente una diversa volontà sulle modalità di contatto rivolgendosi alla Rappresentanza Generale per l'Italia delle Nostre società, MetLife Europe d.a.c., presso Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@metlife.it. Inoltre le ricordiamo che è sua facoltà, ove sia di suo interesse, comunicarci in qualunque momento una diversa volontà circa l'uso dei dati per attività di marketing, per la partecipazione a sondaggi ed analisi sulla qualità del servizio reso, ovvero sulle modalità di comunicazione.

Infine, tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (quali a titolo esemplificativo l'assicurato se diverso dal contraente, il beneficiario, l'esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere, nel momento in cui si dovesse fornire dati relativi ai suddetti terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo, fornire ai terzi la presente informativa acquisendo il consenso ove necessario.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali riportata nelle Condizioni di assicurazione, ai sensi della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003) e dichiarando di esser consapevole che è suo obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati acquisendo il relativo consenso nei casi in cui sia necessario, come precisato nell'informativa stessa, acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, secondo le modalità e per le finalità indicate nella suddetta informativa per scopi assicurativi, da parte di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia in qualità di Titolare il quale potrà avvalersi dei soggetti, anche situati al di fuori dell'UE, indicati nella predetta informativa. Pirma (leggibile) Firma (leggibile)

Data dell'ultimo aggiornamento: 19/07/2016



Mod. SPFN04 Ed. 07/2016 © 2016 METLIFE, INC. **PEANUTS © 2016 Peanuts Worldwide** MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Andrea Vesalio, 6 00161 Roma www.metlife.it